



REPUBBLICA ITALIANA

N. 288/10 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1366 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2008

na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1366/2008, proposto da

ANDREA MANNINA,

in proprio e nella qualità di candidato a Sindaco per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ventimiglia di Sicilia, nella tornata elettorale del 15/16/28 giugno 2008 e successivo turno di ballottaggio del 29/30 giugno 2008, e

GIUSEPPE CARMELO AFFRUNTI,

in proprio e nella qualità di candidato al Consiglio comunale nella detta tornata elettorale, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nunzio Pinelli e Lucia Di Salvo, elettivamente domiciliati in Palermo, piazza Virgilio n. 4, presso lo studio del primo;

c o n t r o

il COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, elettivamente domiciliato in Palermo, via Oberdan n. 5, presso lo studio dello stesso;

il CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

- ANDREA PAGANO e GIOVAN MARIA VAZZANO, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Cannizzo, elettivamente domiciliati in Palermo, via Resuttana Colli, n. 366, presso lo studio dello stesso;

- ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI e ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO, costituite in occasione delle elezioni comunali del Comune di Ventimiglia di Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81 sono per legge domiciliate;

- ANTONINO CECALA, EDOARDO DISPENZA, ANTONINO ASSOLVI e SALVATORE MILIANTA, in qualità di candidati al Consiglio comunale eletto per la lista "Unione Civica Democratica", GIROLAMO ANZALONE, SALVATORE CIMILLUCA, SALVATORE ABRUSCATO, CHIARA POLLINA, SALVATORE GALEOTO e ROSARIO PORTANOVA, in qualità di candidati al Consiglio comunale eletto per la lista "Alternanza e Rinnovamento" non costituiti in giudizio.

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sede di Palermo (sez. terza) - n. 1511/08 del 10 novembre 2008.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'avv. G. Rubino per il Comune appellato, dell'avv. M. Cannizzo per Andrea Pagano e

Giovan Maria Vazzano e dell'Avvocatura dello Stato per l'Adunanza dei presidenti della sezioni elettorali e per l'Adunanza dei presidenti della sezioni per il turno di ballottaggio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore il Consigliere Guido Salemi;

Uditi alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009 gli avv.ti N. Pinelli e L. Di Salvo per Andrea Mannina e Giuseppe Carmelo Affrunti e l'avv. G. Rubino per il Comune di Ventimiglia di Sicilia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con sentenza n. 1511/08 del 10 novembre 2008, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Palermo, dichiarava inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il ricorso presentato dai signori Andrea Mannina, in proprio e nella qualità di candidato a sindaco per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ventimiglia di Sicilia, nella tornata elettorale del 15/16 giugno 2008 e successivo turno di ballottaggio del 29/30 giugno 2008 e dal sig. Giuseppe Carmelo Affrunti, in proprio e nella qualità di candidato al Consiglio comunale nella detta tornata elettorale, inteso ad ottenere l'annullamento dei seguenti atti:

1) - verbale delle operazioni elettorali dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione, insediatisi in occasione delle elezioni comunali del

Comune di Ventimiglia del 15/16 giugno 2008, nella parte in cui il Presidente dell'Adunanza ha accertato che i due candidati a Sindaco, sig. Mannina, odierno ricorrente e sig. Pagano, controinteressato, avrebbero riportato lo stesso numero di voti e cioè 759, disponendo di procedere al turno di ballottaggio piuttosto che proclamare eletto l'odierno ricorrente a Sindaco del Comune di Ventimiglia di Sicilia;

2) - verbale delle operazioni elettorali dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, “nella parte in cui sono stati attribuiti al candidato Sindaco, sig. Pagano, n. 759 voti anziché n. 725, assegnandogli 34 voti che, invece, andavano annullati, nonché nella parte in cui ha attribuito alla lista “Alternanza e Rinnovamento”, n. 756 voti, anziché n. 730, assegnandole n. 26 voti che, invece, andavano annullati”;

3) - verbale delle operazioni elettorali dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni - turno di ballottaggio - “nella parte in esito al turno di ballottaggio che non avrebbe dovuto essere celebrato e con cui è stata proclamata l'elezione del candidato Sindaco, sig. Pagano”;

4) - verbale delle operazioni elettorali del 15/16 giugno 2008 della sezione n. 1, “nella parte in cui sono stati attribuiti al candidato Sindaco poi proclamato eletto nel turno di ballottaggio, sig. Andrea Pagano, n. 15 voti (di cui n. 14 voti anche alla lista allo stesso collegata “Alternanza e Rinnovamento”) che, invece, andavano annullati”;

5) - verbale delle operazioni elettorali del 15/16 giugno 2008 della sezione n. 2, “nella parte in cui sono stati attribuiti al candidato Sindaco poi proclamato eletto nel turno di ballottaggio, sig. Andrea Pagano e alla lista allo stesso collegata “Alternanza e Rinnovamento”,

n. 12 voti che, invece, andavano annullati”;

6) - verbale delle operazioni elettorali del 15/16 giugno 2008 della sezione n. 3, “nella parte in cui sono stati attribuiti al candidato Sindaco poi proclamato eletto nel turno di ballottaggio, sig. Andrea Pagano, n. 7 voti che, invece, andavano annullati;

7) - nonché, per quanto occorrer possa, per illegittimità derivata, il verbale dell’Adunanza dei Presidenti per il turno di ballottaggio e dei verbali delle Sezioni elettorali nn. 1, 2, e 3 del Comune di Ventimiglia di Sicilia del secondo turno di votazione (turno di ballottaggio del 29/30 giugno 2008).

I ricorrenti avevano, altresì, chiesto la correzione del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione “con annullamento dei predetti 34 voti erroneamente attribuiti al candidato Sindaco Pagano, nonché con l’annullamento dei n. 26 voti erroneamente attribuiti alla lista “Alternanza e Rinnovamento” allo stesso collegata”, nonché la proclamazione del sig. Andrea Mannina alla carica di Sindaco di Ventimiglia di Sicilia al primo turno elettorale del 15/16 giugno 2008 con le consequenziali statuizioni in ordine all’assegnazione dei seggi alla lista al medesimo collegata.

Appellavano la citata decisione i signori Mannina e Affrunti, contestando, innanzi tutto, la dichiarata inammissibilità del ricorso di primo grado, per tardività di notifica al Comune.

Secondo gli appellanti, nei giudizi elettorali il contraddittorio nei confronti del Comune può essere legittimamente realizzato anche in un momento successivo alla scadenza del termine previsto per la

notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.

Nel merito, gli appellanti riproponevano le censure già articolate in primo grado e non esaminate dal T.A.R. in ragione dell'accoglimento della preliminare eccezione di inammissibilità.

In particolare, venivano contestate le schede delle sezioni elettorali nn. 1, 2 e 3, contenenti voti che, invece, avrebbero dovuto essere annullati perché recanti segni, cancellature e diciture non consentite dalle norme di riferimento ed i verbali delle operazioni elettorali “nella parte in cui sono stati attribuiti al candidato Sindaco, sig. Pagano, n. 759 voti, anziché n. 725, assegnandogli 34 voti, che, invece, andavano annullati, nonché nella parte in cui ha attribuito alla lista “Alternanza e Rinnovamento” n. 756 voti anziché 730, assegnandole n. 26 voti che, invece, andavano annullati”.

Resisteva al ricorso il Comune di Ventimiglia di Sicilia, che insisteva per l'inammissibilità del gravame di primo grado, in quanto notificato all'Ente oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dal citato D.P.R. n. 570/1990.

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale osservava che l'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali e quella dei Presidenti delle Sezioni per il turno di ballottaggio erano stati erroneamente evocati in giudizio.

Si costituivano, altresì, i controinteressati signori Giovan Maria Vazzano, Consigliere comunale eletto e Andrea Pagano, Sindaco eletto, i quali chiedevano la reiezione dell'appello, riproponendo le censure, di contenuto analogo, già dedotte in primo grado a mezzo di ricorso.

so incidentale.

Con ordinanza n. 752 del 28 agosto 2009, questo Consiglio accoglieva la censura con la quale gli appellanti lamentavano l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità affermata dal giudice di prime cure, assumendo, al riguardo, che, essendo stato il ricorso notificato nei termini agli altri controinteressati, lo stesso ben poteva essere notificato al Comune - parte necessaria nel processo, ma non anche autorità emanante il provvedimento impugnato - in un momento successivo alla scadenza del termine indicato nell'art. 83/11 del D.P.R. n. 570/1960.

Entrando nel merito della controversia, il Consiglio rilevava che gli appellanti - nel lamentare il mancato annullamento di n. 34 voti, che si assumevano erroneamente assegnati al Sindaco Andrea Pagano e che, invece, avrebbero dovuto essere annullati perché recanti segni, cancellature e diciture nonché l'illegittima attribuzione di voti alla lista collegata al predetto - aveva comunque indicato le sezioni esatte in cui erano state votate le schede contestate (sez. nn. I, II e III), la modalità di voto e la quantità numerica delle schede contestate, il che era sufficiente ad escludere la "genericità" del motivo addotto.

Disponeva, pertanto, la verifica delle summenzionate schede elettorali in contestazione.

L'incombente istruttorio è stato adempiuto.

DIRITTO

1) - Come rettamente osservato dal giudice di primo grado, l'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali è organo neutro ri-

spetto alla controversia de quo e privo di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento degli atti impugnati.

Conseguentemente, detto organo va estromesso anche da questo grado di giudizio.

2) - Passando all'esame del merito della controversia, va ritenuta la fondatezza dell'appello principale.

In esito alle operazioni di verifica è, infatti, emerso che avrebbero dovuto essere annullati all'appellato candidato Sindaco Pagano 22 voti, come appresso specificato.

Nella Sezione n. 1 sono state rinvenute n. 4 schede recanti in aggiunta alle espressioni di voto la scritta "Pagano", redatta di pugno dall'elettore.

Nella Sezione n. 2 sono state rinvenute n. 5 schede recanti in aggiunta al nominativo prestampato del candidato Sindaco la scritta di pugno dell'elettore "Pagano", nonché n. 1 scheda recante sul rettangolo, contenente il nominativo, sei segni trasversali incrociati tra loro.

Nella Sezione n. 3 sono state rinvenute n. 12 schede che riportano la scritta di pugno dell'elettore "Pagano": tra queste, otto schede riportano solamente tale scritta; una presenta la scritta "Andreno", non riconducibile ad alcun candidato al Consiglio comunale se non al Sindaco "Andrea Pagano"; la terza la scritta "Pagano" e un contrassegno sul rettangolo relativo.

Come rettamente osservato dalla difesa degli appellanti, tali voti sono stati illegittimamente assegnati al candidato Sindaco Pagano, mentre avrebbero dovuto essere annullati.

Come è stato ripetutamente osservato da questo Consiglio (cfr. ex multis, le decisioni 26 aprile 1996 n. 119, 28 gennaio 1998 n. 9 e, più di recente, 18 maggio 2007, n. 396), le disposizioni della legge regionale siciliana 26 agosto 1992 n. 7, interpretate alla luce delle loro specifiche finalità di conseguire la massima semplificazione dei segni grafici rimessi alla scelta dell'elettore e quindi l'eliminazione di qualsiasi segno obiettivamente non necessario - e dunque possibile strumento d'identificazione dell'elettore - fanno ritenere che il voto per l'elezione del Sindaco deve essere espresso tracciando un segno grafico e non già scrivendo un nome; pertanto, l'aggiunta del nome del candidato a Sindaco non può essere semplicemente qualificata come un modo "rafforzato" di espressione del voto, ma come un modo senz'altro vietato. Altrimenti si renderebbe astrattamente ammissibile l'apposizione sulla scheda - al di fuori dei casi tassativamente consentiti dalla legge - di una pluralità di scritture o di unità grafiche non necessarie e di conseguenza, verrebbe a reintrodursi quell'esame - largamente arbitrario - sull'effettivo intento psicologico dell'elettore di farsi riconoscere che il legislatore regionale dal 1992 ha inteso escludere e verrebbero compromesse quelle esigenze di certezza della volontà popolare e di trasparenza dei rapporti tra candidati ed elettori che il legislatore stesso ha inteso invece assicurare.

3) - Riguardo agli appelli incidentali vanno svolte le seguenti osservazioni.

Nei motivi aggiunti ai ricorsi incidentali proposti in primo grado e reiterati in grado di appello, gli appellati hanno dedotto quanto

segue:

A) - come rilevato in seno al motivo sub I-B del ricorso incidentale, sono stati illegittimamente assegnati al candidato Sindaco Andrea Mannina alcuni voti che, viceversa, avrebbero dovuto essere certamente annullati, in quanto contenuti in schede recanti un segno di “X” rimarcati più volte apposto sul simbolo della lista “Unione civica e democratica” collegata al suddetto candidato.

Orbene, dalle operazioni di verifica è emerso che nella sezione elettorale II le schede appartenenti a tale tipologia risultavano pari a n. 3, in luogo delle n. 2 oggetto di censura.

B) - come rilevato in seno al motivo sub II del ricorso incidentale, sono stati illegittimamente assegnati al candidato Sindaco Andrea Mannina alcuni voti che, viceversa, avrebbero dovuto essere certamente annullati, in quanto contenuti in schede in cui, in aggiunta al nome prestampato del candidato Sindaco Andrea Mannina, l’elettore ha apposto di proprio pugno la scritta del nome e/o cognome del candidato medesimo.

Dalle operazioni di verifica è emerso che nelle tre sezioni elettorali le schede appartenenti a tale tipologia risultavano in numero superiore a quello inizialmente dedotto.

In particolare, le schede rientranti in siffatta tipologia sono state rinvenute:

- nella I sezione elettorale, in numero pari a 9 (in luogo delle n. 3 inizialmente oggetto di censura);
- nella II sezione elettorale, in numero pari a 7 (in luogo delle n.

3 inizialmente oggetto di censura);

per un totale pari a n. 29 schede in luogo delle n. 9 inizialmente oggetto di censura.

Gli appellati hanno concluso, chiedendo che sia disposta una verifica istruttoria al fine di accertare l'illegittima attribuzione all'appellante sig. Mannina dei voti contenuti nelle schede la cui attribuzione è stata censurata col ricorso incidentale di primo grado e con i successivi motivi aggiunti e condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale di primo grado, che sia accolto il gravame incidentale e il ricorso per motivi aggiunti.

Ad avviso del Collegio, le suesposte argomentazioni non sono condivisibili.

Va al riguardo ribadito che nel giudizio in materia elettorale il ricorrente può proporre motivi aggiunti per censurare ulteriori illegittimità riguardanti le medesime operazioni quando queste già sono risultate oggetto di originarie e tempestive doglianze che abbiano indicato la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni elettorali cui si riferiscono le stesse schede, tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete. In particolare, i motivi aggiunti non sono ammissibili quando, dopo la scadenza del termine decadenziale per l'impugnazione della proclamazione degli eletti il ricorrente deduca vizi delle operazioni elettorali emersi dalle verifiche istruttorie ed ulteriori rispetto a quelli già dedotti con il ricorso introduttivo (cfr., di recente, C.d.S., Sez. V, 11 maggio 2007).

Alla stregua del suesposto indirizzo giurisprudenziale deve ne-

garsi che gli appellati possano far valere i vizi derivanti dall'esito della verifica in relazione a un numero di schede superiore a quello indicato nel ricorso incidentale.

4) - Alla stregua di quanto esposto emerge che, per effetto dell'accertata nullità dei 22 voti attribuiti all'appellato sig. Pagano, deve essere proclamato Sindaco l'appellante sig. Mannina, avendo questi conseguito un numero di voti (759) che, pur tenendo conto dei voti nulli (11) di cui al ricorso incidentale, è pur sempre superiore a quello da attribuirsi all'appellato (737), con le conseguenti statuizioni in ordine alla lista al medesimo collegata (Unione civica democratica).

In conclusione, per le suesposte considerazioni, l'appello principale deve essere accolto, mentre quelli incidentali devono essere respinti e, in tal senso, va riformata la sentenza appellata.

Stante la peculiarità della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di verifica.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, previa estromissione dal giudizio dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali e di quella dei Presidenti per il turno di ballottaggio e richiamata l'ordinanza n. 752 del 28 agosto 2009, accoglie l'appello principale e respinge gli appelli incidentali, come in epigrafe rispettivamente proposti da Mannina Andrea e Affrunti Giuseppe Carmelo e da Pagano Andrea e Vazzano Giovan Maria.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio, ivi comprese le spese che si riferiscono alla verifica.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 16 dicembre 2009, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza MillemaggiCogliani, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Guido Salemi, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria

il 10 marzo 2010